



VASCO VANZINI

PREVENZIONE INCENDI REGOLE TECNICHE VERTICALI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA ALLA V.4 «UFFICI»

AGGIORNATA ALLE INNOVAZIONI DEL 2023

 **PRONTO
GRAFILL** 

Clicca e richiedi di essere contattato
per **informazioni e promozioni**



 **WEBAPP INCLUSA**
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO



Vasco Vanzini

PREVENZIONE INCENDI / RTV EDIFICI ADIBITI AD UFFICI

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA

ALLA V.4 «UFFICI»

Ed. III (10-2023)

ISBN 13 978-88-277-0426-4

EAN 9 788827 7 04264

Collana **COME FARE PER** (115)

I contenuti sono espressione dell'esperienza dell'Autore ed hanno l'intento soltanto di supportare il progettista nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi e delle RTV trattate. Rimane, pertanto, a carico del progettista la selezione della soluzione progettuali da adottare. Si declina ogni responsabilità dall'uso dei contenuti esposti; il lettore utilizza il contenuto del testo ritenendo indenne l'Editore e gli Autori da qualsiasi pretesa risarcitoria.



**Licenza d'uso da leggere attentamente
prima di attivare la WebApp o il Software incluso**

Usa un QR Code Reader
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313 - Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail grafill@grafill.it

**CONTATTI
IMMEDIATI**



Pronto GRAFILL
Tel. 091 6823069



Chiamami
chiamami.grafill.it



Whatsapp
grafill.it/whatsapp



Messenger
grafill.it/messenger



Telegram
grafill.it/telegram

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

SOMMARIO

INTRODUZIONE	p.	5
INQUADRAMENTO NORMATIVO	"	7
1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.....	"	7
2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151	"	8
3. Il progetto Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015).....	"	9
4. I limiti del metodo prescrittivo	"	9
5. Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale.....	"	10
6. La struttura del Codice	"	11
7. Le Regole tecniche verticali (RTV)	"	12
8. La fine del doppio binario (D.M. 12 aprile 2019).....	"	13
9. Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18 ottobre 2019).....	"	13
10. Il decreto di allineamento delle Regole tecniche verticali (D.M. 14 febbraio 2020) al Codice di Prevenzione Incendi e le Regole tecniche verticali successive	"	15
11. Il Codice 3.0. (D.M. 24 novembre 2021)	"	17
12. Il D.M. 14 ottobre 2022.....	"	17
13. Il D.M. 3 settembre 2021 "decreto Minicodice"	"	17
14. La Regola tecnica verticale V.4 "Uffici"	"	19
15. La Guida commentata all'applicazione della Regola tecnica verticale V.4 "Uffici"	"	20
GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI	"	22
V.4. UFFICI - GUIDA E COMMENTARIO	"	34
V.4.1. Campo di applicazione.....	"	34
V.4.2. Classificazioni	"	35
V.4.3. Valutazione del rischio di incendio.....	"	38
V.4.4. Strategia antincendio	"	40
V.4.4.1. Reazione al fuoco	"	41
V.4.4.2. Resistenza al fuoco.....	"	47
V.4.4.3. Compartimentazione.....	"	50

S.4. Esodo	p.	57
V.4.4.4. Gestione della sicurezza antincendio.....	"	67
V.4.4.5. Controllo dell'incendio	"	69
V.4.4.6. Rivelazione ed allarme	"	71
S.8. Controllo di fumi e calore	"	73
S.9. Operatività antincendio	"	76
V.4.4.7. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio	"	78
CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP	"	80
Contenuti della WebApp.....	"	80
Requisiti hardware e software.....	"	81
Attivazione della WebApp.....	"	81

INTRODUZIONE

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, che contenga, organicamente, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione «politica» della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

L'architettura del Codice ha previsto il successivo innesto, nella Regola tecnica orizzontale (RTO) compiutamente descritta nella Sezione S del D.M. 3 agosto 2015, delle Regole tecniche verticali (RTV), complementari o sostitutive della RTO, riguardanti attività civili, già regolamentate da norme tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, fino a rendere il Codice, lo standard normativo nazionale unico, nel campo della prevenzione incendi.

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tecniche tradizionali di prevenzione incendi di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della RTO, il 2020 è stato l'anno delle RTV, con l'emanazione del decreto di allineamento delle stesse al Codice, il D.M. 14 febbraio 2020, comprendente la V.4 uffici, la V.5 alberghi, la V.7 scuole e la V.8 attività commerciali, il cui linguaggio è stato adeguato al D.M. 18 ottobre 2019, il decreto di riscrittura della RTO, e della profonda revisione della V.6 autorimesse attuata con il D.M. 15 maggio 2020, che ha decretato la fine del doppio binario, a partire dal 19 novembre 2020, anche per queste attività, della pubblicazione della V.9 asili nido con il D.M. 6 aprile 2020, e della V.10, relativa agli edifici pregevoli per arte e storia (musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi), con il D.M. 10 luglio 2020.

Il 2021 ha visto l'emanazione della V.11 per le strutture sanitarie, le RSA e gli ambulatori con il D.M. 29 marzo 2021, della V.12 relativa agli edifici sottoposti a tutela e aperti al pubblico, contenenti attività comprese nell'allegato I (*Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi*) al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ad esclusione di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (per le quali si applica la V.10), con il D.M. 14 ottobre 2021, e la seconda revisione, questa di perfezionamento, del Codice, riguardante le sezioni G, S e V, con il D.M. 24 novembre 2021.

Il 2021 però, è stato soprattutto l'anno del superamento del D.M. 10 marzo 1998, con l'emanazione dei tre importanti decreti, di carattere orizzontale, relativi alla sicurezza an-

tincendio dei luoghi di lavoro: il D.M. 1 settembre 2021 (c.d. "decreto Controlli"), il D.M. 2 settembre 2021 (c.d. "decreto GSA") e il D.M. 3 settembre 2021 (c.d. "decreto *Minicodice*").

L'anno 2022 ha visto, sostanzialmente, il completamento del progetto Codice, con la pubblicazione della V.13 per le chiusure d'ambito degli edifici civili con il D.M. 30 marzo 2022, della V.14 per gli edifici di civile abitazione con il D.M. 19 maggio 2022, e della V.15 per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico con il D.M. 22 novembre 2022.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, che rappresenta il passaggio dal metodo prescrittivo a quello prestazionale. A partire dal 3 agosto 2015, si è infatti assistito al susseguirsi di una grande quantità di provvedimenti normativi che possono certamente disorientare il progettista.

Scopo della presente opera, è pertanto quello di costituire una guida rapida, ma efficace, alla progettazione antincendio mediante l'utilizzo delle RTV integrate nel Codice, oltre a essere d'orientamento nell'applicazione del complesso combinato disposto normativo. Per fare questo, è però necessario partire da là ove tale percorso è cominciato.

L'Autore

INQUADRAMENTO NORMATIVO

1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139¹, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97² e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127³, è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro:

- l'elaborazione di norme;
- il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature;
- la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (art. 15, c. 1).

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso

¹ G.U. n. 80 del 5/04/2003 – Suppl. Ord. n. 83.

² G.U. n. 144 del 23/06/2017.

³ G.U. n. 258 del 6/11/2018 – Suppl. Ord. n. 52.

GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dalla Regola tecnica orizzontale dal D.Lgs. n. 81/2008 e dai decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 dello stesso.

Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto al fianco di ciascuna definizione il riferimento alla norma e al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, riportate nel Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

A

- **Affollamento** (D.M. 3/08/2015; G.1.9, c. 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

Nota – L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.

- **Aree a rischio specifico** (D.M. 3/08/2015; G.1.16, c. 1): ambito dell'attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività.

Nota – L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 oppure è riportata nelle Regole tecniche verticali.

- **Area di influenza** di un elemento (D.M. 3/08/2015; G.1.7, c. 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza r_{offset} .
- **Ascensore antincendio** (D.M. 3/08/2015; G.1.20, c. 1): ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio.

Nota – Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedito capacità motorie.

V.4. UFFICI

GUIDA E COMMENTARIO

Segue il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

V.4.1. Campo di applicazione

1. La presente Regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti attività di ufficio con oltre 300 occupanti.

Nota – Include le aree destinate ad attività non strettamente riconducibili all'ufficio stesso, ma in ogni caso funzionali e compatibili con tale destinazione d'uso quali ad esempio: pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi.

Commento: il campo di applicazione è riferito all'attività 71 del D.P.R. n. 151/2011, sia di nuova realizzazione che esistenti, nel caso di modifiche, tuttavia, in considerazione di quanto indicato all'art. 2, c. 5, del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dall'art. 2, c. 1, del D.M. 12 aprile 2019, e dall'art. 1, c. 1, del D.M. 14 febbraio 2020, la V.4 può essere utilizzata anche per la progettazione di attività n. 73 del D.P.R. n. 151/2011, nel caso di edifici organizzati con attività del tipo *multi-tenant* in quanto nei par. V.4.4.3 e V.4.4.4 viene previsto il caso specifico.

La trattazione secondo V.4 è inoltre estesa ad altre aree, a destinazione diversa rispetto a quella di ufficio, ma in ogni caso a questi funzionali e compatibili, come bar, ristoranti, aree commerciali di modeste dimensioni, ..., che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dall'allegato I del D.P.R. n. 151/2011 o che non risultano elencate in tale allegato e che quindi non hanno una RTV di riferimento. Tali aree sono previste e ammesse, in base alle risultanze della valutazione del rischio, per tutti gli edifici adibiti ad uso di ufficio. Contrariamente a questa impostazione, il D.M. 22 febbraio 2006, norma tradizionale prescrittiva di prevenzione incendi, alternativa alla V.4, per gli uffici di tipo 4 (da 501 a 1000 presenze) aventi altezza antincendio > 18 m, e per quelli di tipo 5 (con oltre 1000 presenze), prevede l'ubicazione in edifici di tipo isolato, ossia destinati esclusivamente ad uso ufficio e ad eventuali attività ad essi pertinenti, fatta salva la possibilità, richiamata dalla Lettera circolare Prot. n. P571/4122 sott. 66/A dell'8 maggio 2007, di ricorso all'istituto della deroga per l'ubicazione, nel medesimo edificio, di attività a destinazione

diversa e non pertinenti, comunque comparabili come tipologia di rischio a quella degli uffici (es. pubblici esercizi, agenzie di servizi, piccole attività commerciali, ...). Si rammenta che la norma prescrittiva tradizionale di prevenzione incendi, rappresentata dal D.M. 22 febbraio 2006, riguarda la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti, ad esclusione degli uffici di controllo e gestione diretta annessi o inseriti in reparti di lavorazione e/o deposito di attività industriali o artigianali e, pertanto, secondo le indicazioni fornite dall'art. 3 del D.M. 3 settembre 2021, è l'unico riferimento normativo per le attività di ufficio con un numero di occupanti oltre 25, fino a 300, mentre per le attività con meno di 25 occupanti, classificabili a rischio basso secondo l'allegato tecnico al *Minicodice*, si potrà utilizzare, per la progettazione, il D.M. 3 settembre 2021, o in alternativa, il Codice (art. 3, c. 4, D.M. 3 settembre 2021). Mentre l'applicazione della RTO e delle RTV ad esso collegate, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove e quelle già in esercizio, quindi la misura antincendio e le misure di sicurezza individuate non devono tener conto della preesistenza dell'attività all'emanazione della norma e alla sua entrata in vigore, il D.M. 22 febbraio 2006 è suddiviso nel Titolo II, per gli uffici di nuova costruzione con oltre cinquecento presenze, nel Titolo III, per gli uffici di nuova costruzione da venticinque fino a cinquecento presenze, e nel Titolo IV, per gli uffici esistenti soggetti ai controlli di prevenzione incendi a cui ci si sarebbe già dovuto, da tempo, adeguare. Nel caso di locali esistenti in cui si vadano ad insediare uffici di nuova realizzazione, o di edifici esistenti, già adibiti ad attività di ufficio, in cui si realizzino interventi comportanti modifiche sostanziali, o di ristrutturazione edilizia, come l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, compresi la demolizione e la ricostruzione entro sagoma, i cui progetti debbano essere presentati ai competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, nel caso si scelga la progettazione secondo la norma prescrittiva tradizionale di prevenzione incendi, si dovranno applicare il Titolo II o III del D.M. 22 febbraio 2006, ma solo limitatamente alle parti oggetto di modifica.

Tali interventi, realizzati su edifici adibiti ad ufficio esistenti, possono essere progettati applicando il Codice e il D.M. 14 febbraio 2020, cap. V.4, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dalle modifiche, siano compatibili con gli interventi da realizzare o, in alternativa, è consentito applicare le disposizioni del Codice all'intera attività secondo le indicazioni dell'art. 2, cc. 3 e 4, del D.M. 3 agosto 2015 come modificato dal D.M. 12 aprile 2019.

V.4.2. Classificazioni

1. Ai fini della presente regola tecnica, gli uffici sono classificati come segue:

- a) in relazione al numero degli *occupanti* n:
- **OA:** $300 < n \leq 500$;
 - **OB:** $500 < n \leq 800$;

- **OC:** $n > 800$.
- b) in relazione alla massima *quota* dei piani h:
- **HA:** $h \leq 12$ m;
 - **HB:** $12 \text{ m} < h \leq 24$ m;
 - **HC:** $24 \text{ m} < h \leq 32$ m;
 - **HD:** $32 \text{ m} < h \leq 54$ m;
 - **HE:** $h > 54$ m.
2. Le aree dell'attività sono classificate come segue:
- **TA:** locali destinati agli uffici e a spazi comuni;
 - **TM:** depositi o archivi di superficie lorda $> 25 \text{ m}^2$ e carico di incendio specifico $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$;
 - **TO:** locali con affollamento > 100 persone;
- Nota** – Ad esempio: sale conferenza, sala riunione, mense, ...
- **TK:** locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$;
 - **TT:** locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- Nota** – Ad esempio: centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...
- **TZ:** altre aree.
3. Sono considerate aree a rischio specifico (capitolo V.1) almeno le seguenti aree: aree TK.

Commento: la classificazione dell'edificio e delle aree dell'attività è un percorso standard per le RTV, la classificazione influenza gli obiettivi e, conseguentemente, gran parte delle misure antincendio e delle soluzioni che dovranno essere successivamente definite.

I parametri di classificazione per l'attività di ufficio, sono l'affollamento e la quota dei piani (il D.M. 22 febbraio 2006 prevede la classificazione in base solo al numero di presenze suddividendo gli edifici in 5 tipologie: da 26 a 100, da 101 a 300, da 301 a 500, da 501 a 1000 e oltre 1000 presenze). In base a tale classificazione, vengono previste per le varie aree dell'attività, le differenti misure antincendio.

Di particolare rilevanza è quindi la definizione dell'affollamento degli uffici che viene trattato nel par. S.4.6.2 del D.M. 18 ottobre 2019. L'affollamento massimo viene determinato, per questa tipologia di attività, moltiplicando la densità di affollamento di $0,4$ persone/ m^2 proposta dalla tab. S.4-12, per la superficie lorda del locale stesso (par. S.4.6.2, c. 1).

È fatta salva la possibilità, da parte del responsabile dell'attività di dichiarare un valore dell'affollamento inferiore a quanto così determinato, come consentito al c. 2 del medesimo paragrafo. Il responsabile dell'attività si dovrà impegnare a rispettare l'affollamento e la densità d'affollamento dichiarati per ogni ambito ed in ogni condizione d'esercizio dell'attività (par. S.4.6.2, c. 3).

Tabella S.4-12: Densità di affollamento per tipologia di attività

Tipologia di attività	Densità di affollamento
Ambiti all'aperto destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento, delimitati e privi di posti a sedere	2,0 persone/m ²
Locali al chiuso di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti, trattenimenti danzanti, ...) privi di posti a sedere e di arredi, con carico di incendio specifico $q_f \leq 50 \text{ MJ/m}^2$	
Ambiti per mostre, esposizioni	1,2 persone/m ²
Ambiti destinati ad attività di spettacolo o intrattenimento (es. sale concerti, trattenimenti danzanti, ...) con presenza di arredi o con carico di incendio specifico $q_f > 50 \text{ MJ/m}^2$	
Ambiti adibiti a ristorazione	0,7 persone/m ²
Ambiti adibiti ad attività scolastica e laboratori (senza posti a sedere)	0,4 persone/m ²
Sale d'attesa	
Uffici	
Ambiti di vendita di <i>piccole</i> attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto	0,2 persone/m ²
Ambiti di vendita di <i>medie e grandi</i> attività commerciali al dettaglio con settore alimentare o misto	
Ambiti di vendita di attività commerciali al dettaglio senza settore alimentare	
Sale di lettura di biblioteche, archivi	0,1 persone/m ²
Ambulatori	
Ambiti di vendita di attività commerciali all'ingrosso	0,05 persone/m ²
Ambiti di vendita di <i>piccole</i> attività commerciali al dettaglio con specifica gamma merceologica non alimentare	
Civile abitazione	

La superficie da considerare sarà almeno quella relativa alle aree classificate TA mentre per le aree classificate TO si dovrà fare riferimento al numero dei posti a sedere, come indicato nella tab. S.4-13 del D.M. 18 ottobre 2019. Per le aree classificate TZ, nel caso di presenza possibile o prevista di occupanti, si dovrà fare riferimento alla destinazione d'uso individuata e alle indicazioni di tab. S.4-12 o S.4-13.

Tabella S.4-13: Criteri per tipologia di attività

Tipologia di attività	Criteri
Autorimesse pubbliche	2 persone per veicolo parchato
Autorimesse private	1 persona per veicolo parchato
Degenza	1 degente e 2 accompagnatori per posto letto + addetti
Ambiti con posti a sedere o posti letto (es. sale riunioni, aule scolastiche, dormitori, ...)	Numero posti + addetti
Altri ambiti	Numero massimo presenti (addetti + pubblico)

Si deve inoltre osservare che il par. S.4.6.2 fa riferimento alla superficie lorda (par. G.1.7, c. 9) e non alla superficie utile dei locali (par. G.1.7, c. 10), ovvero alla porzione di superficie dell'ambito efficace ai fini della funzionalità richiesta. La

CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

Contenuti della WebApp

- **Normativa e giurisprudenza** in materia di prevenzione incendi.
- **Modulistica di Prevenzione Incendi** dei Vigili del fuoco:
 - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO
 - MOD. PIN 1-2023 VALUTAZIONE PROGETTO PNRR
 - MOD. PIN 2-2023 SCIA
 - MOD. PIN 2-2023 SCIA PNRR
 - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
 - MOD. PIN 2.2-2023 CERT. REI
 - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
 - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
 - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
 - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
 - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
 - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
 - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
 - DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
 - MOD. PIN 3-2023 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
 - MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
 - MOD. PIN 4-2023 DEROGA
 - MOD. PIN 5-2023 RICHIESTA N.O.F.
 - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
 - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
 - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco

- Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
 - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
 - Richiesta omologazione estintori portatili
 - Rinnovo omologazione estintori portatili
 - Certificato di prova estintori portatili
 - Rapporto di prova estintori portatili
- **Glossario** dei termini e delle definizioni.

Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

Attivazione della WebApp

- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su **www.grafill.it**;
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Per **accedere alla WebApp** cliccare sulla copertina del libro presente nello scaffale **Le mie App**.

